Contributo a fondo perduto perequativo

Contributo a fondo perduto perequativo

Cfp perequativo: scadenza 10 settembre 2021

Il DL n. 73/2021 (Sostegni bis), convertito con legge n. 106 del 23 luglio, introduce, oltre ad altri aiuti, un **contributo a fondo perduto perequativo** a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi **non superiori a 10 milioni di euro nel 2019, il cui risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia peggiore, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019,** in misura in misura pari o superiore a una percentuale da definire in base ad un decreto del Mef.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Contributo a fondo perduto perequativo

Cfp perequativo: scadenza 10 settembre 2021

I soggetti interessati sono tenuti, per accedere al contributo perequativo, a presentare una specifica istanza all'Agenzia delle Entrate, **che potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 sarà presentata entro il 10 settembre 2021.**

Contributo a fondo perduto perequativo

Mancano i provvedimenti

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

A tale scopo, un ***provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà determinare le modalità di esecuzione, il contenuto, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento utile per l'adempimento***.

D'altro canto, però, si evince che i due atti prodromici ovvero il decreto del Mef ed il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate risultano ad oggi mancanti, e ciò comporta inevitabilmente che i titolari di partita Iva sono chiamati ad anticipare, in ogni caso, **la presentazione della dichiarazione dei redditi al 10 settembre 2021, anziché attendere la scadenza ordinaria del 30 novembre.**

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Contributo a fondo perduto perequativo

Proroga a fine mese!

Il Ministro dell'economia Daniele Franco ha già pronto il **Provvedimento di slittamento del termine del 10 settembre per la trasmissione della dichiarazione**.

Il CNDCEC ha chiesto a più riprese che il termine del 10 settembre fosse spostato al 31 ottobre, data più vicina a quelle ordinarie.

La scelta del Ministro dell'Economia è orientata a concedere una proroga fino alla fine del mese di settembre ovvero **fino al 30 settembre 2021**! (Ancora nulla di ufficiale!!)

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Contributo a fondo perduto perequativo

Provvedimento del 04.09.2021

Ultima Novità!

Sabato 4 settembre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il **Provvedimento Prot. n. 227357/2021** recante l'individuazione dei specifici campi delle dichiarazione dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del **contributo a fondo perduto perequativo.**

I Campi delle dichiarazioni dei redditi sono quelli riportati nell'**Allegato A** del medesimo Provvedimento.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Contributo a fondo perduto perequativo

Manca ancora un Provvedimento!

Con **successivo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate** saranno approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare telematicamente le istanze con cui richiedere il contributo!

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Contributo a fondo perduto perequativo

Allegato A

ALLEGATO A

Campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Contributo a fondo perduto perequativo

Allegato A

DICHIARAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2019

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
730	Reddito agrario	Prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) rigo 2 – (somma di tutte le colonne 3 dei righi da A1 ad A6 di tutti i quadri compilati in cui in colonna 2 risultano indicati i codici 5 e 6 e per cui non risulta barrata la casella di colonna 10)	Reddito agrario imponibile
REDDITI PF	Reddito agrario	RA23, col. 12 + (RS6, col. 3 + RS7, col. 3 per i quali RS1, col. 1 = "RA")	Reddito agrario imponibile
	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 3	Differenza - Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite
	Attività di lavoro autonomo e impresa regime vantaggio / forfetario ad imposta sostitutiva	LM8, col. 1 + LM36, col. 1	Reddito d'impresa e di lavoro autonomo analitico (vantaggio) e forfetario al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Contributo a fondo perduto perequativo

Allegato A

REDDITI SP	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1) +/– RJ15, col. 2 se, rispettivamente, negativo o positivo (se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 1	Reddito di lavoro autonomo analitico
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Società in regime di Tonnage tax	RJ15, col. 1 + RJ15, col. 2 + RJ14, col. 3	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Reddito agrario	RA27, col. 12	Reddito agrario imponibile

segue

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Contributo a fondo perduto perequativo

Allegato A

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
REDDITI ENC	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità pubblica	RC8, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 1	Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Reddito agrario	RA52, col. 10	Reddito agrario imponibile

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Contributo a fondo perduto perequativo

Allegato A

REDDITI SC	Reddito d'impresa	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Società sportive dilettantistiche	RF70, col. 2 + RF71, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Società in regime di Tonnage tax	1) RJ15, col. 1 se presente il quadro RJ ma non il quadro RF 2) RF63, col. 1 (modulo n. 1) se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Contributo a fondo perduto perequativo

Allegato A

DICHIARAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2020

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
730	Reddito agrario	Prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) rigo 2 – (somma di tutte le colonne 3 dei righi da A1 ad A6 di tutti i quadri compilati in cui in colonna 2 risultano indicati i codici 5 e 6 e per cui non risulta barrata la casella di colonna 10)	Reddito agrario imponibile
REDDITI PF	Reddito agrario	RA23, col. 12 + (RS6, col. 3 + RS7, col. 3 per i quali RS1, col. 1 = "RA")	Reddito agrario imponibile
	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 3	Differenza - Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite
	Attività di lavoro autonomo e impresa regime vantaggio / forfetario ad imposta sostitutiva	LM8, col. 1 + LM36, col. 1	Reddito d'impresa e di lavoro autonomo analitico (vantaggio) e forfetario al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Contributo a fondo perduto perequativo

Allegato A

REDDITI SP	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1) +/– RJ15, col. 2 se, rispettivamente, negativo o positivo (se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 1	Reddito di lavoro autonomo analitico
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Società in regime di Tonnage tax	RJ15, col. 1 + RJ15, col. 2 + RJ14, col. 3	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Reddito agrario	RA27, col. 12	Reddito agrario imponibile

segue

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Contributo a fondo perduto perequativo

Allegato A

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
REDDITI ENC	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità pubblica	RC8, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 1	Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Reddito agrario	RA52, col. 10	Reddito agrario imponibile

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Contributo a fondo perduto perequativo

Allegato A

REDDITI SC	Reddito d'impresa	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Società sportive dilettantistiche	RF70, col. 2 + RF71, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Società in regime di Tonnage tax	1) RJ15, col. 1 se presente il quadro RJ ma non il quadro RF 2) RF63, col. 1 (modulo n. 1) se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite

Ripresa dell’attività di Riscossione

Ripresa dell'attività di Riscossione

Legge di conversione al D.L. Sostegni-bis

In occasione della conversione in legge del D.L. n. 73/2021, c.d. **Sostegni bis**, sono state introdotte due specifiche disposizioni in materia di riscossione delle imposte, finalizzate:

- a posticipare nuovamente il termine di pagamento delle cartelle esattoriali sospese a far data dall'8 marzo 2020;
- a regolamentare con un nuovo calendario il versamento delle somme dovute in base alle precedenti definizioni agevolate, nello specifico la rottamazione e il saldo e stralcio.

Ripresa dell'attività di Riscossione

Legge di conversione al D.L. Sostegni-bis

Si tratta, in particolare di un intervento sulle disposizioni di cui

- all'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di sospensione dei versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.

<u>La sospensione in questione opera nello specifico dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021.</u>

Ripresa dell'attività di Riscossione

Legge di conversione al D.L. Sostegni-bis

- Un ulteriore intervento ha riguardato, invece, la rimodulazione del calendario dei versamenti previsti in base alla rottamazione e saldo e stralcio contenuto nell'art. 68, comma 3 del D.L. n. 18/2020.

<u>Dal 1° settembre 2021 la riscossione è stata "riattivata".</u>

Dopo la pausa della pandemia, dunque, il Fisco riaccende gli strumenti coattivi nei confronti dei contribuenti e dal **1° settembre, oltre alle cartelle ripartiranno anche ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti.**

Il versamento delle somme dovute per effetto delle Cartelle Esattoriali

Il versamento delle somme dovute per effetto delle Cartelle Esattoriali

Termine di pagamento delle somme dovute

Un primo aspetto da chiarire attiene la ripresa dei versamenti relativi alle cartelle esattoriali emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 in quanto il secondo periodo del comma 1 dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 **afferma che i pagamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione stesso.**

Nella pratica, dunque, poiché la sospensione, come anticipato, è stata disposta per tali versamenti sino al 31 agosto il pagamento delle somme dovute in relazione ai medesimi deve avvenire entro il **30 settembre 2021.**

Il versamento delle somme dovute per effetto delle Cartelle Esattoriali

FAQ Agenzia delle Entrate

Sul punto l'Agenzia delle entrate-Riscossione, nelle FAQ disponibili sul sito istituzionale ha precisato che **non sarà necessario effettuare i versamenti in questione in unica soluzione, ma per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione sarà altresì possibile richiedere una rateizzazione**.

Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, è però opportuno che la relativa **domanda sia presentata entro il 30 settembre 2021.**

Ovviamente la rateazione potrà essere chiesta **solo** laddove **alla data dell'8 marzo 2020 era pendente il termine per il pagamento della cartella e, alla medesima data, per le stesse somme non operasse alcuna rateazione.**

Il versamento delle somme dovute per effetto delle Cartelle Esattoriali

Piano di rateazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e richiesta di sospensione delle rate

A diverse conclusioni, invece, si deve necessariamente giungere laddove il contribuente avesse **un piano di rateazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 ma si fosse avvalso della sospensione sulle rate.**

In questa ipotesi, infatti, si deve tenere conto di quanto previsto dal comma 2-ter dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, in base al quale, relativamente a quei piani di dilazione in essere alla data di inizio del periodo di sospensione, gli effetti previsti dall'art. 19, comma 3, lett. a), b) e c) del D.P.R. n. 602/1973, **si determinano in caso di mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive e non di cinque.**

Il versamento delle somme dovute per effetto delle Cartelle Esattoriali

Piano di rateazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e richiesta di sospensione delle rate

In altri termini, alla ripresa del termine di versamento delle somme dovute, ipotizzando che le rate complessivamente sospese siano pari a 14, il soggetto in rateazione dovrà versare almeno 5 rate per non incorrere nella decadenza dal piano. **Per i contribuenti che alla data dell'8 marzo 2020 avevano delle rateazioni in essere, dunque, alla ripresa dei termini di pagamento sarà necessario prestare attenzione alla circostanza di versare un numero di rate che non infici irreversibilmente la rateazione stessa.**

Il versamento delle somme dovute per effetto delle Cartelle Esattoriali

Contribuente decaduto dal beneficio della rateazione

Appare evidente allora come per molti contribuenti rispettare questa condizione potrebbe risultare troppo gravoso laddove l'importo delle rate da saldare sia come ipotizzabile cospicuo.

Paradossalmente però laddove alla data dell'8 marzo 2020, il contribuente fosse già decaduto dal beneficio della rateazione in quanto non aveva versato cinque rate anche non consecutive del piano trova applicazione il disposto di cui al comma 5 dell'art. 13-decies del D.L. n. 137/2020, il quale dispone che i carichi contenuti nei piani per i quali era intervenuta la decadenza dal beneficio **possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.**

Il nuovo calendario dei versamenti previsti in base alla rottamazione e saldo e stralcio

Il nuovo calendario dei versamenti previsti in base alla rottamazione e saldo e stralcio

Il nuovo calendario dei versamenti

Il **D.L. n. 73/2021** ha ridisegnato il calendario dei versamenti dovuti per effetto della rottamazione e saldo e stralcio.

In base al comma 3 dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, nel testo in vigore prima delle modifiche emergenziali, i pagamenti in questione erano da considerarsi tempestivi se effettuati entro:

- il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Il nuovo calendario dei versamenti previsti in base alla rottamazione e saldo e stralcio

Il nuovo calendario dei versamenti

Il D.L. n. 73/2021, prevede ad oggi invece che il versamento di tali somme debba intervenite con queste scadenze:

a. entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

b. entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;

c. entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;

d. entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;

e. entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Il nuovo calendario dei versamenti previsti in base alla rottamazione e saldo e stralcio

Esclusioni

Non beneficiano di alcuna disposizione di proroga invece le rate che ordinariamente in scadenza il prossimo 30 novembre 2021.

Il nuovo calendario dei versamenti previsti in base alla rottamazione e saldo e stralcio

Pagamenti

È doveroso precisare che anche con riferimento a detti pagamenti trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 14-bis del D.L. n. 119/2018, ovvero **non si verifica l'inefficacia della definizione nei casi di tardivo versamento delle citate rate non superiore a cinque giorni.**

Annullamento automatico dei debiti di importo residuo

Infine va ricordato che, in relazione alle procedure di sanatoria appena menzionate, operano comunque le disposizioni contenute nell'art. 4, commi 4 e seguenti, del D.L. n. 41/2021 **in tema di annullamento automatico dei debiti di importo residuo,** alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sino a 5 mila euro laddove il carico erariale, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, **sia stato affidato nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.**

La misura in questione riguarda i contribuenti che hanno conseguito, nel periodo di imposta 2019, un reddito imponibile non superiore a 30 mila euro.

Sarà cura dei contribuenti dunque non eseguire versamenti sulle somme che ragionevole certezza potrebbero poi formare oggetto di stralcio.

Anno bianco contributivo

L. 178/2020 art. 1 comma 20 e segg.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

«Anno bianco» contributivo

- Esonero dal versamento dei contributi previdenziali 2021 a favore dei soggetti danneggiati dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

Legge 178/2020 art. 1 comma 20 e segg.

- Contribuenti che hanno percepito nel periodo d'imposta 2019 di un ***reddito complessivo non superiore a 50.000 euro***;
- E che hanno subito nel 2020 un ***calo del fatturato e dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019***.

Il decreto attuativo

- Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021

- Pubblicato (pubblicità legale) in data 27 luglio 2021 sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Le istruzioni INPS

- Circolare INPS 124 del 6 agosto 2021
- Messaggio 2909 del 20 agosto 2021 (apertura canale istanze dal 25 agosto 2021).

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Iscritti INPS – Potenziali beneficiari

- AGO: Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- **Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (per i soggetti che dichiarano **redditi di lavoro autonomo**, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del TUIR);
- *Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione (e rientrati in servizio a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19).*

Imprenditori Agricoli Professionali

- Circolare INPS 124 del 6 agosto 2021
- Gli iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in **agricoltura** a seguito dell'esercizio di **l'attività di amministratore in società di capitali sono <u>esclusi</u> dall'esonero contributivo** in quanto il reddito percepito non si configura come reddito prodotto dall'azienda.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Il requisito del calo di fatturato / corrispettivi

Calo di fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 **oppure** iscrizione 2020

- In caso di attività in **più studi professionali o società**, il requisito deve essere verificato sul fatturato dello studio/società ove viene svolta in modo prevalente l'attività;
- Se, invece, si esercita **attività in forma individuale**, e al tempo stesso si partecipa in studi professionali o società, contano esclusivamente le risultanze della ditta individuale.

Problema per gli iscritti 2019:

nell'effettuare il raffronto di fatturato/corrispettivi <u>non è previsto il ragguaglio su base mensile</u>

Il requisito reddituale

Reddito 2019 non superiore al 50mila euro **oppure** avvenuta iscrizione alla gestione nel 2020

- Il requisito deve essere verificato guardando al quadro RR del modello Redditi 2020 riferimento 2019;
- Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri rileva reddito risultante nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche riconducibile alle attività che comportano l'iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile;

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

La data di riferimento per la verifica dei requisiti

- Per «avvenuta iscrizione alla gestione nel 2020» si intende la vera e propria iscrizione all'INPS, **non la data di apertura della partita IVA se precedente**

- I soggetti iscritti nel 2021 non hanno mai diritto all'esonero

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Il requisito della regolarità contributiva

- Per essere ammessi al beneficio è necessario che il **DURC** risulti **regolare**;

- La verifica verrà **effettuata d'ufficio** a partire dal 1° novembre 2021, tenendo in considerazione tutti i versamenti effettuati **fino al 31 ottobre** (art. 47-bis D.L. 73/2021 Sostegni-bis);

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Il requisito dell'assenza di rapporto di lavoro subordinato

- I soggetti richiedenti l'esonero contributivo **non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato**, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
- Il requisito deve essere verificato **in capo al titolare della posizione aziendale**
- La verifica avviene **su base mensile**, guardando alla situazione del 2021
- ESEMPIO: un soggetto assunto da gennaio a maggio 2021, ha diritto all'esonero, nel rispetto degli ulteriori requisiti, in misura proporzionalmente ridotta per i residui sette mesi

Modulistica incongruente

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Il requisito dell'assenza di pensione diretta

- I richiedenti l'esonero contributivo **non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità** di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato
- Il requisito viene verificato in capo al titolare della posizione aziendale
- La verifica avviene su base mensile, guardando alla situazione del 2021
- ESEMPIO - un soggetto pensionato a partire da mese di luglio 2021 ha diritto all'esonero, nel rispetto degli ulteriori requisiti, per primi sei mesi dell'anno, in misura proporzionalmente ridotta.

Modulistica incongruente

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Altre Incompatibilità

- Assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà di cui al D.lgs. n. 148/2015 e l'assegno di esodo di cui all'art. 4, Legge n. 92/2012;
- Indennizzo per cessazione di attività commerciale di cui al D.lgs. n. 207/96;
- Assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL;
- Rendite facoltative, nonché l'indennità di cui all'art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016 (c.d. APE sociale).

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Il requisito del rispetto del T.F.

- Rispetto delle condizioni della sezione 3.1 del Temporary Framework (Comunicazione COM (2020) 1863 final della Commissione UE del 19/03/2020 e successive modifiche)
- Ammontare complessivo massimo di “aiuti Covid” dei quali ciascun beneficiario può fruire:
  - 225mila euro per il settore agricolo,
  - 270mila euro per il settore pesca e acquacultura,
  - 1.800mila euro per i settori diversi dai precedenti.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Presentazione domande all'inps

- A partire dal 25 agosto ed entro il 30 settembre 2021 (ai sensi del messaggio nr. 2761 del 29 luglio 2021 e non il 31 luglio come indicato nel decreto attuativo)
- **Domanda a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria**

- Servizi www.inps.it area personale:
- Gestione speciale artigiani e commercianti: "Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti" > "Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020";
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: "Cassetto lavoratori autonomi Agricoli" > "Comunicazione bidirezionale";
- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: "Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti" > "Domande Telematiche" > "Esonero contributivo L. 178/2020".

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Credenziali

Accesso ai servizi INPS tramite:

- SPID (livello minimo 2),
- CIE carta di identità elettronica,
- CNS carta nazionale dei servizi
- PIN INPS, ordinario o dispositivo, ottenuto in precedenza, visto che da ottobre 2020 è terminato il rilascio di questa tipologia di credenziali.

In caso di cambio di provincia

Messaggio INPS 2909

- Nel caso di lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali abbia, nel corso dell'anno 2021, **cambiato numero di posizione aziendale** all'interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell'attività economica - per **mutamento della provincia** nello svolgimento della medesima attività aziendale - lo stesso dovrà presentare l'istanza per ogni posizione aziendale.

Ammontare del beneficio

- **Massimo 3.000 euro** per ciascun beneficiario
- Salvo verifica capienza delle somme stanziate, pari a complessivi € 1.500 milioni.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Fruizione del contributo per artigiani e commercianti

Contributi fissi in scadenza nel 2021

No contributi proporzionali

- Rata di maggio (messaggio 1911/2021, posticipata al 20 agosto, come confermato da art. 47 decreto Sostegni-bis D.L. 73/2021
- Rata di agosto differita in presenza dei requisiti per richiedere l'esonero (punto 6 della Circolare 124/2021 «i contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell'esonero e intendono presentare istanza potranno non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che intervengono successivamente alla pubblicazione della Circolare stessa»)
- Rata di novembre
- Non IV RATA poiché scade nel 2022

Eventuale eccedenza: richiesta di rimborso o autorizzazione alla compensazione presentando specifica domanda entro il **31 dicembre 2021** incongruente

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Fruizione del contributo per i soggetti non tenuti al versamento dei contributi fissi

- Affittacamere
- Produttori di assicurazione di terzo e quarto grado
- A scomputo dagli acconti 2021 da versare entro il 31 dicembre 2021
- Messaggio INPS 2418/2021: *rinviati, a data da destinarsi, i versamenti dovuti a titolo di primo acconto della contribuzione da artigiani e commercianti, interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*;

Fruizione del contributo per i soggetti non tenuti al versamento dei contributi fissi

- NOTA BENE – Il soggetto iscritto non tenuto al versamento dei contributi fissi in sede di domanda deve dichiarare:
  - i redditi conseguiti nel 2019 e 2020
  - l'ammontare della contribuzione dovuta per il 2021

Fruizione del contributo iscritti gestione separata

- MESSAGGIO INPS 2418 del 25/06/2021: *"in relazione alla necessità di consentire che l'iter di attuazione delle normative venga completato… sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza… delle somme per il primo acconto dell'anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione Separata".*
- A SCOMPUTO DAGLI ACCONTI 2021 DA VERSARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Fruizione del contributo iscritti gestione separata

Circolare n. 124

Esonero contributi complessivi dovuti in acconto per il 2021, calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98% per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Esonero contributi complessivi dovuti in acconto per il 2021, calcolati con aliquota complessiva pari al 24%, per i soggetti iscritti alla Gestione Separata e ad altre forme previdenziali obbligatorie.

NOTA BENE – Il soggetto iscritto alla Gestione separata INPS in sede di domanda deve dichiarare:

- i redditi conseguiti nel 2019 e 2020
- l'ammontare della contribuzione dovuta per il 2021

Fruizione del beneficio per coltivatori diretti, coloni e mezzadri

- Contributi fissi scadenza 16/11
- Eventuali rate precedenti rinviate (16/07 e 16/09)

Esiti e controlli

Esito istanze ed ammontare beneficio concesso → Cassetto Previdenziale

- Se l'esonero concesso non è sufficiente a coprire i versamenti già scaduti e legittimamente rinviati, il soggetto interessato dovrà procedere al **versamento della differenza entro 30 giorni dalla comunicazione, senza applicazione di sanzioni e interessi.**
- Laddove venga concesso il beneficio dell'esonero, e poi dalla verifica effettuata il beneficio venga meno, l'INPS procederà al **recupero delle somme**, maggiorate di sanzioni ex all'art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000.

Quesiti

Riflessi ai fini pensionistici

L'esonero contributivo conta ai fini pensionistici come se i contributi fossero stati versati?

Sì, a condizione che i contributi "non esonerati" vengano regolarmente versati. Per la precisione, la Circolare 124/2021 recita: "Poiché la legge dispone che in caso di esito positivo della richiesta di accesso al beneficio resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, in corrispondenza dei periodi contributivi per i quali l'assicurato si avvalga dell'esonero accordato per legge, si procederà al relativo accredito della contribuzione sulla posizione assicurativa del soggetto".

Iscrizione alla Gestione e esonero

E' possibile presentare istanza per l'esonero parziale dei contributi gestione separata 2021 per un contribuente con attività aperta in febbraio 2020 ma che tutt'oggi non risulta iscritto all'INPS?

Circolare 124/2021

Per quanto riguarda gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, si precisa che l'esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l'esonero alla data del 1° gennaio 2021. In ogni caso sono destinatari dell'esonero i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale. Sono di conseguenza esclusi i soggetti che abbiano avviato l'attività dal 1° gennaio 2021 compreso.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Calo di fatturato – Regolarità Contributiva

Calo fatturato del 33.505%: spetta l'esenzione contributi anno bianco?

In caso di regolare richiesta di rateizzo e pagamento della prima rata posso presentare l'istanza anche qualora il DURC al momento della presentazione della stessa non fosse aggiornato? Purtroppo dal pagamento della prima rata all'ottenimento della regolarità contributiva trascorre sempre qualche giorno.

Cariche elettive

Se un professionista è anche Sindaco di un Comune può usufruire dell'esonero contributivo? La carica di Sindaco non si considera un lavoro subordinato?

Il Ministero del Lavoro, con nota 1153 del 9 febbraio 2021, proprio in merito alle situazioni di incompatibilità con riferimento alle indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 17/03/2020 nr. 18, aveva chiarito la posizione dei consiglieri comunali, precisando che i gettoni di presenza non sono assimilabili alle indennità di funzione e ai compensi di natura fissa e continuativa corrisposti agli amministratori locali. Di fatto, quindi, il gettone di presenza, quando non si accompagna ad altri emolumenti connessi alla carica "configura una forma di attribuzione, normalmente di modesta entità, strettamente condizionata alla effettiva partecipazione a consigli e commissioni e, prima ancora, alla convocazione dei medesimi. Pertanto, viene meno, in questo caso, la ragione che ha indotto il legislatore a stabilire una regola di incompatibilità per chi è iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, non realizzandosi quella funzione di sostentamento che è soddisfatta solo dalla percezione di un reddito che abbia carattere di certezza e non occasionalità".

Responsabilità

Visto che l'istanza può essere presentata anche con delega dell'intermediario: ci sono responsabilità per l'intermediario in merito all'autocertificazione chiesta al soggetto?